



SENT. 38/2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE

PER LA REGIONE VALLE D'AOSTA

in composizione monocratica nella persona del Consigliere dr. Cristiano

Baldi, ai sensi dell'art. 151 c.g.c., ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. 954 del Registro di Segreteria,

sul ricorso

promosso da

P. G. L., nato OMISSIS in servizio presso il Comando Gruppo Carabinieri di

Aosta – Capo Posto Manutenzione, OMISSIS, ed elettivamente domiciliato in

Aosta, alla via Croce di Città n. 23, presso lo studio dell'Avv. Christian

Calgaro, del Foro di Aosta, cod. fisc. CLGCRS82B02A326F, che lo

rappresenta e difende, giusta procura in atti - che indica per ogni

comunicazione christian.calgaro@pec.it quale indirizzo PEC

contro

Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - Direzione di Amministrazione

Servizio Emolumenti e Benefici Economici al Personale, in persona del

Direttore Gen. D. Giuseppe Pedullà

FATTO

Con ricorso ritualmente depositato parte ricorrente, Appuntato Scelto Q.S. dei

Carabinieri in servizio presso il Comando Gruppo Carabinieri di Aosta quale

Capo Posto Manutenzione, ha chiesto di “ <i>annullare il decreto n. 1215/24</i> <i>posizione 67215/C datato 25.03.2024 con il quale il Direttore di</i> <i>Amministrazione respingeva la domanda di riconoscimento di dipendenza da</i> <i>causa di servizio “OMISSIS” presentata dal ricorrente P. G. L.”</i> , nonché il prodromico parere reso dal Comitato di Verifica per le Cause di Servizio.
--

A sostegno della domanda, parte ricorrente ha descritto le attività lavorative
svolte, in particolare con l'utilizzo di generatori di ozono ed ha ricordato che
il Comando negava la dipendenza da causa di servizio sull'assunta esistenza
di fattori di rischio propri e sull'inesistenza di fatti di servizio eccedenti
l'ordinario e tali da causare un incremento di OMISSIS causa della patologia
certificata.

Ciò posto, il ricorrente ha contestato il decreto del Comando sulla base delle seguenti argomentazioni:

- | | |
|---|---|
| - | Erronea individuazione dell'autorità giurisdizionale cui ricorrere, individuata nel Tar in luogo della Corte dei conti; |
| - | Violazione dell'articolo 10 bis legge n. 241/1990 per mancata previa comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento della domanda; |
| - | Difetto e contraddittorietà del provvedimento, fondato su un'istruttoria incompleta, non essendovi alcun rapporto informativo circa i periodi temporali 30.09.1995 - 05.04.1998, 28.01.2008 - 08.09.2009 e 20.08.2010 - 13.09.2011 e circa l'utilizzo dell'ozono. |

Si è costituito il Comando generale dell'Arma dei carabinieri eccependo, in
via preliminare, il difetto di giurisdizione della Corte, avendo la parte
formulato domanda amministrativa relativa all'equo indennizzo.

Contesta il difetto di una domanda amministrativa inerente alla pensione

	privilegiata e, sul punto, il difetto di interesse ad agire del dipendente in	
	quanto ancora in servizio.	
	Argomenta in senso contrario alle eccezioni sollevate dalla difesa del	
	ricorrente e, nel merito, conclude per il rigetto del ricorso.	
	Parte ricorrente, infine, ha depositato ulteriore memoria contenente	
	argomentazioni in senso contrario alle eccezioni e difese sollevate dall’Arma	
	dei Carabinieri.	
	La causa è stata discussa all’udienza del 29 ottobre 2025, presente l’avvocato	
	Calgaro, ed il ricorrente personalmente, che ha richiamato le conclusioni del	
	proprio atto introduttivo	
	DIRITTO	
	1. Il ricorso	
	2. In via preliminare, quanto alla specifica materia della dipendenza di	
	patologie da causa di servizio, è indubbiamente pacifica la giurisdizione della	
	Corte dei conti trattandosi di materia pensionistica.	
	La Cassazione a Sezioni Unite, infatti, con le decisioni 9 gennaio 2017 n.	
	1306 e 6 marzo 2009 n. 5467, ha affermato il principio secondo cui "è	
	devoluta alla giurisdizione della Corte dei conti non soltanto la domanda di	
	accertamento della causa di servizio, proposta unitamente alla conseguente	
	domanda di condanna dell'ente al pagamento del trattamento pensionistico,	
	ma anche la sola domanda di mero accertamento della causa di servizio, quale	
	presupposto del trattamento pensionistico privilegiato, atteso il carattere	
	esclusivo di tale giurisdizione, affidata al criterio di collegamento costituito	
	dalla materia” (cfr. anche Cass. Sez. Un. n. 4325/2014). Non ha pertanto	
	fondamento la distinzione tra controversie aventi ad oggetto il riconoscimento	
	- pag. 3 di 7 -	

del diritto alla pensione privilegiata e controversie aventi ad oggetto il mero riconoscimento della causa di servizio al fine dell'attribuzione di tale trattamento pensionistico: in realtà entrambe attengono alla "materia" delle pensioni privilegiate pubbliche e ciò radica la giurisdizione della Corte dei conti.

Cionondimeno, perché possa radicarsi la giurisdizione contabile, occorre che via sia un collegamento, quantomeno finalistico o prospettico, con il diritto alla pensione privilegiata (cfr. Sezioni Riunite, sentenza n. 12/2023/QM/PRES): nella fattispecie in esame tale riferimento si rinviene a pagina 4 del ricorso introduttivo, dove si precisa che il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio è *“in funzione del futuro trattamento pensionistico di privilegio come nel caso in esame”*.

3. Sempre in via preliminare, quanto alla legittimazione attiva in capo al ricorrente, non costituisce elemento ostativo il fatto che questi non sia ancora in quiescenza. Invero, prendendo le mosse dall’Ordinanza n. 4325 del 24 febbraio 2014 della Corte di Cassazione a Sezioni Unite, si possono citare numerose sentenze emesse dalle articolazioni territoriali della Corte dei conti, oltre a svariate decisioni di accoglimento adottate dalle Sezioni Centrali d’Appello del medesimo organo giurisdizionale, con le quali si stabilisce che l'accertamento della dipendenza da causa di servizio di una (o più) infermità (ex art. 169, comma primo, DPR 29.12.1973, n. 1092) afferisce ad un diritto potestativo autonomo del privato affinché lo Stato accerti se sussistono, o meno, le condizioni richieste per il riconoscimento del diritto a pensione (*ex plurimis* Corte dei conti, Sez. Giurisdizionale d’Appello per la Regione Siciliana, Sent. n. 120/2015; Corte dei conti per la Regione Toscana, Sent. n.

65/2018; Corte dei conti, Sez. Terza Centrale d'Appello, Sent. n. 203/2020 e n. 153/2020).

Pertanto, sussiste sempre un interesse concreto ed attuale all'accertamento delle condizioni che potrebbero poi consentire l'esercizio del diritto alla pensione privilegiata, anche per il soggetto ancora in attività.

4. Ancora, va respinta l'eccezione di inammissibilità per difetto della previa domanda amministrativa ai sensi dell'art. 153, co.1, lett. b), d.lgs. n.174 del 2016, a mente del quale i ricorsi in materia di pensioni sono inammissibili quando *b) si propongano domande sulle quali non si sia provveduto in sede amministrativa, ovvero per le quali non sia trascorso il termine di legge dalla notificazione all'amministrazione di un formale atto di diffida a provvedere*".

È chiaro, infatti, che se si riconosce la legittimazione al soggetto non ancora collocato in quiescenza, è evidente che la domanda amministrativa non potrà che limitarsi all'accertamento della dipendenza da causa di servizio (al limite, facendo riferimento all'equo indennizzo, per quanto irrilevante nella presente controversia), senza alcun riferimento ad una prestazione, quella pensionistica, per la quale potrebbero non ancora sussistere i requisiti.

Nella causa in esame, contrariamente a quanto sostenuto nelle memorie depositate dal ricorrente, la domanda amministrativa proposta dal ricorrente riguarda, espressamente, il riconoscimento della causa di servizio *"e la contestuale concessione dell'equo indennizzo"*, senza alcun riferimento al trattamento pensionistico.

Sarà, quindi, onere della parte riproporre il ricorso preceduto dalla pertinente domanda amministrativa, con l'accortezza di allegare e provare i fatti rilevanti ai fini del trattamento richiesto, stante la natura del giudizio pensionistico che

	è un giudizio sul rapporto e non sulla legittimità di un atto.	
	Nulla per le spese stante l'assenza di una domanda sul punto.	
	P.Q.M.	
	la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la regione Valle d'Aosta, in	
	composizione monocratica,	
	Dichiara inammissibile il ricorso introduttivo.	
	Così deciso in Aosta, il 29 ottobre 2025	
	Il Giudice	
	Dott. Cristiano Baldi	
	Depositata in Segreteria il 29 ottobre 2025	
	Il funzionario della Segreteria	
	Geltrude Petrini	
	Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 del decreto	
	legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ha disposto che a cura della segreteria	
	venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 di detto articolo 52 nei	
	riguardi delle parti e, se esistenti, dei danti causa e degli aventi causa.	
	Aosta, 29 ottobre 2025	
	Il Giudice	
	Dott. Cristiano Baldi	
	In esecuzione del provvedimento giudiziale ai sensi dell'articolo 52 del	
	decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di diffusione si omettano	
	le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e, se esistenti, dei danti	
	causa e degli aventi causa.	
	- pag. 6 di 7 -	

Aosta, 29 ottobre 2025

Il funzionario della Segreteria

Geltrude Petrini